



SESTA EDIZIONE DELLA GIORNATA NAZIONALE DELLA PREVIDENZA - NAPOLI, 10/11/12 MAGGIO 2016 di Mario Schiavon

Dopo il successo della scorsa edizione e la calorosa accoglienza da parte della città di Napoli, si ripete l'appuntamento con la **Giornata Nazionale della Previdenza e del Lavoro**, una manifestazione - organizzata da Itinerari Previdenziali - **gratuita e aperta a tutti** completamente dedicata al mondo del lavoro e della previdenza, per conoscere e informarsi in pochi passi su tutto quello che serve per pianificare al meglio il proprio futuro.

La sesta edizione si terrà, anche quest'anno, nella splendida Piazza del Plebiscito, dal 10 al 12 maggio 2016.

ENPAPI sarà presente non solo con uno stand, dove sarà possibile confrontarsi per ogni richiesta di informazione, ma anche come protagonista, insieme agli Enti ENPAB, EPAP, EPPI ed ENPAP, di un convegno, previsto per la giornata dell'11 maggio, dalle ore 14.30 alle ore 16.00, presso la Sala Levante della struttura.

Per maggiori informazioni, per registrarsi alla manifestazione e iscriversi ai convegni consultare il sito www.giornatanazionaledellaprevidenza.it.



ESONERO TOTALE PER CONTESTUALE LAVORO DIPENDENTE - CHIARIMENTI BOLLETTINI M.A.V. 2016 di Fabio Fioretti

I Liberi Professionisti contestualmente lavoratori dipendenti che, dietro richiesta, hanno ottenuto dall'Ente l'agevolazione contributiva consistente nell'esonero totale dal versamento della contribuzione minima, sono comunque tenuti a versare la contribuzione calcolata in percentuale rispetto ai dati comunicati con la dichiarazione reddituale. L'esonero riguarda la sola contribuzione minima, ma è in ogni caso dovuta la contribuzione a saldo, determinata applicando le aliquote percentuali previste dal Regolamento di Previdenza. In questo caso, i bollettini M.A.V. 2016 inviati (scadenza 10/10/2016) contengono, i soli importi relativi all'acconto del saldo contributivo per il 2015, calcolato sulla base dei redditi presunti 2015 presentati ovvero sugli ultimi dati comunicati all'Ente, opportunamente rivalutati. A seguito di presentazione, entro il 10 settembre, del Modello UNI per la comunicazione della dichiarazione reddituale, sarà possibile quantificare l'esatto importo della contribuzione dovuta a saldo da versare nel mese di dicembre.



IL CONGEDO DI PATERNITA' PER GLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA di Annalisa Stramenga

Il Professionista Infermiere, iscritto alla Gestione Separata, in talune ipotesi ha diritto alla corresponsione di una indennità per i tre mesi successivi alla data effettiva del parto o per il periodo residuo che sarebbe spettato alla madre lavoratrice, a condizione che sussista, in capo allo stesso, il requisito dei tre mesi di contribuzione nei dodici mesi immediatamente precedenti l'insorgenza del diritto (art. 23 del Regolamento di Previdenza e Assistenza della Gestione Separata).

Il congedo di paternità spetta in caso di:

- 1. morte o grave infermità della madre;**
- 2. abbandono del figlio da parte della madre;**
- 3. affidamento esclusivo del figlio al padre.**

In tali ipotesi (causa morte, infermità della madre o abbandono) il periodo indennizzabile è pari a 3 mesi e l'indennità spetta a condizione che nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile (2 mesi prima del parto), risultino versate almeno tre mensilità di contribuzione, maggiorata dell'aliquota aggiuntiva dello 0,72%.

Nel caso in cui la richiesta dell'indennità sia presentata dal padre è necessario allegare alla domanda la seguente documentazione:

- in caso di morte della madre - certificato di morte o autocertificazione;
- in caso di grave infermità della madre - certificazione medica rilasciata dal medico dell'ASL (Servizio Sanitario Nazionale) da allegare in busta chiusa;
- in caso di affidamento esclusivo - copia provvedimento del giudice da cui risulti l'affidamento esclusivo del figlio al padre;
- in caso di abbandono del figlio da parte della madre - autocertificazione;
- rinuncia espressa della madre lavoratrice che ha diritto al congedo di maternità (rinuncia possibile solo in caso di adozione o affidamento) - autocertificazione.



TOTALIZZAZIONE - FINESTRA di Annalisa Stramenga

La totalizzazione è un istituto che consente di cumulare, gratuitamente, periodi assicurativi non coincidenti sparsi in più gestioni previdenziali al fine di perfezionare un diritto alla pensione. Può essere utilizzata dai lavoratori dipendenti e autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri), dagli iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché dai liberi professionisti iscritti ad una delle Casse privatizzate e private. Per fruire della totalizzazione l'interessato non deve essere già titolare di pensione autonoma in una delle gestioni coinvolte nella totalizzazione. L'assicurato, inoltre, non deve aver richiesto e accettato la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e 5 marzo 1990, n. 45. Attraverso la totalizzazione è possibile conseguire la pensione di vecchiaia, la pensione di anzianità, la pensione di inabilità e la pensione indiretta. La prestazione di vecchiaia è erogata al raggiungimento dei **65 anni e 7 mesi** unitamente al possesso di almeno 20 anni di contributi; la pensione di anzianità invece è indipendente dall'età anagrafica e viene erogata con **40 anni e 7 mesi di contributi**. Oltre al perfezionamento dei suddetti requisiti per il conseguimento del rateo è necessario attendere l'apertura di una finestra mobile rispettivamente di **18 mesi** o di **21 mesi** (nel caso di pensione di anzianità).

ANNO	PENSIONE DI VECCHIAIA	PENSIONE DI ANZIANITA'
Dal 2013	65 e 3 mesi	40 anni e 3 mesi di contributi
Dal 2016	65 e 7 mesi	40 anni e 7 mesi di contributi
Finestra mobile	18 mesi	21 mesi